

Registro e transazione con Borca per la strada e ponte dei Ciampeoi

in Christi nomine amen. Anno Domini 1609 Indizione VII^o die vero IV.to Kalendis Julij actum in Forno de Borca, presentibus D.no Sebastiano Sanini et ser Paulo de Vido, testi bus habitis, vocatis et rogatis etc.

Nella causa vertente fra le Regole di S.Vido e Borca compromesso nella persona dell'Ill.mo S.r Zaccaria Sagredo, come per il compromesso a sua Sig.ria presentato dalle parti sotto il giorno di ieri, sentite le ragioni dell'una e dell'altra per li intervenienti di dette Regole nominati nel compromesso e sopra il luogo della differenza, dove esso Ill.mo S.r Zaccaria si è condotto, e qui nella sua casa, veduto anco due scritture l'una dell'autorità concessa da quei di Borca di giudicar sopra il pegno preteso da loro contro quei di Serdes, e l'altra della sentenza data da ser Polo Spalmacino da Vodo uomo eletto per quanto come in quelle.

Invocato il nome di Dio etc., sua Sig.ria termina, e dichiara che la sentenza di detto Spalmacino, siccome quella ch'eccede l'autorità datagli da quei di Borca sia in tutto annullata, e cessata come se fatta non fosse.

Che la strada detta la Nuova, ma praticata, ed usata per quei da S.Vido per lungo corso d'anni, così l'una, e l'altra parte affermando resti nello stato che ora si ritrova a comodo, et uso come prima, per mantenimento della qual strada solamente abbino facoltà quei da S.Vido di tagliar nella vizza di Borca, ma con scientia ed assenso del Marigo, et in caso, che del bisogno di detta strada, e in conseguenza del taglio dei legnami per accomodarla, non rimanessero d'accordo il Marigo sudetto e li uomini di S.Vido, subito tra li Marighi delle due Regole sia eletto uno non interessato d'accordo, o tratto a sorte di due nominati, uno per parte nel quall uno datole il sagramento (fattolo giurare) debbano in tutto, e per tutto liberamente rimettersi del taglio che si dovrà fare per accomodar la strada, e se il Marigo di Borca, chiamato, non comparisse a veder il bisogno, e a conceder li legni bisognosi per tale effetto sudetto, in tal caso quei di S.Vido, fatta l'intimazione possano senz'altro tagliar per accomodamento di detta strada quanti legni accaderanno.

Che del pegno preso da quei di Borca per il taglio fatto ultimamente l'anno passato per drizzar un poco detta strada come han fatto quei da S.Vido, siano assoluti quei da S.Vido detti uomini, ma con questo, ch'abbiano a pagar M.r Simon Costantino nodaro di quanto prende dalla Regola di Borca per le fatiche sue in quest'occasione.

Dichiarando che per l'avvenire non possano in detta strada innovar cosa alcuna se non con l'assenso di quei di Borca, ne muoverla da uno, ne dall'altro luogo senza evidente necessità, o per caduta di rova (smottamento) o per altro accidente, conosciuta la necessità dalli Marigo e deputati della Regola di Borca quali siano obbligati prestar loro assenso per accomodarla, sichè per ogni modo resti per quella il transito libero agli uomini di S. Vido, ed occorrendo alcuna difficoltà sia osservato quanto ho dichiarato di sopra si abbia a fare nel taglio delli legni per mantenerla.

Dal Ponte veramente sopra l'acqua, o Ru della Ossolina, confine tra l'una e l'altra Regola, vedendosi anche in questo de la strada de buoi lontana alquanti passi da detto Ponte, onde pare quello non necessario per uso di buoi, e di carri, e distendendosi quello nelle pertinencie di quelli da S. Vido, resta dichiarato che quei di Borca non esser obbligati a dar lignami per mantenerlo ad uso di buoi, ma tuttavia volendo quei da S. Vido rinovarlo, o muoverlo portandolo in su, come hanno addimandato, sian tenuti quei di Borca dare il legname, ma col debito pagamento a stima di uomini giusto il consueto del Paese, se però non fosse nel Regolato di S. Vido per un miglio distante legni atti per tale opera, li quali legni pur siano in luogo, che si possono condur con carri comodamente, nel qual caso non siano astretti quei da Borca vender loro il legname che bisognasse.

E così restar debbano tutte le differenze sopite, e terminate, vicinando l'una, e l'altra parte amichevolmente, e la strada resti ad uso commune, come è stato fino a questa ora presente.

Io Zaccaria Sagredo affermo tale essere la mia terminazione sopra le differenze comprese nella mia persona.

Lecta, et publicata fuit suprascripta sententia per me notarium infrascriptum eodem die, et loco, et laudata fuit partibus presentibus.

Ego Simon Costantinus filius q.m D.ni Antonij Costantini Sancti Viti publicus, et imperiali Auctoritate notarius, predictis omnibus interfui, eaque rogatus scribere, scripsi, et signo meo solito roboravi. Ad Laudem Dei.

Laurentius Ossi Sancti Viti notarius publicus Veneta Auctoritatis ac Consilij Cadubrij, antescryptam sententiam fideliter ex autentica pergamena sibi exhibita registravit, et se subscripsit.

* * *